

Il camperista, a volte, utilizza mezzi alternativi di trasporto, per scelta (si pensi ad alcuni affascinanti tragitti in Europa, per esempio Austria o Svizzera) o per necessità (si deve raggiungere un'isola) **l'autocaravan viene trasportata, unitamente ai passeggeri, da navi traghetto o da treni**. E spesso non si pensa che durante tali tragitti, quando, insomma, abbiamo affidato a terze persone la custodia della nostra amata autocaravan, possano capitare eventi che la danneggiano. Non solo eventi catastrofali (affonda il traghetto / deraglia il treno) ma anche eventi più o meno eccezionali; si pensi al caso dello scontro tra due traghetti o due treni. O ancora si pensi al caso di allagamento della stiva di carico della nave, nella quale sosta la nostra autocaravan.

Oppure si pensi al caso nel quale, a seguito di mare mosso o altri eventi atmosferici, l'attrezzatura che circonda la nostra autocaravan parcheggiata con cura nella stiva del traghetto o sul treno, si sganci perché male ancorata e danneggi la nostra autocaravan.

Tali eventi non sono coperti dalla Compagnia di trasporto che ci ha venduto il biglietto, come abbiamo nel passato analizzato e pubblicato, da pagina 42 a pagina 49 di inCAMPER 102 del luglio/agosto 2005 (http://www.incamper.org/sfoggia_numero.asp?id=102&n=44&pages=40).

Vale ricordare che la normativa dimostra che i rimborsi in caso di incidente sono irrisori (articolo 423 del Codice della Navigazione – Limiti del risarcimento – punto 1 Il risarcimento dovuto al vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila (103 euro circa) o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco. La Corte Costituzionale ha chiarito il senso di detto articolo ma vi è l'obbligo di rendere al trasportatore marittimo una dichiarazione che attesti il valore del mezzo.

Non solo tale prassi è complicata al momento dell'imbarco ma, le classiche garanzie acquistate nella polizza assicurativa "standard" non prevedono mai tali eventi. Inoltre in alcuni casi i cosiddetti "vettori" (ovvero le Compagnie di trasporto) non prevedono specifiche coperture assicurative, costringendo il camperista ad affrontare giudizi costosi e dall'esito incerto.

In altri casi, specie nel trasporto all'estero, i vettori rispondono per legge per importi irrisori, del tutto insufficienti a coprire il costo dei danni subiti.

Per tali motivi abbiamo ottenuto dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. una specifica garanzia chiamata "Garanzia Trasporto dell'Autocaravan". Sino al limite della somma assicurata per la garanzia Incendio (e, quindi, se capiente, sino al valore commerciale dell'autocaravan in caso di danno totale), la Compagnia risponde dei danni subiti dall'autocaravan durante il trasporto, effettuato unitamente al conducente, su navi, traghetti e treni nei casi di:

- affondamento, deragliamento del vettore;
- allagamento della stiva;
- scontro del vettore con altri mezzi (ad esempio il traghetto urta un'altra imbarcazione, due treni si urtano, un treno urta un altro veicolo – si pensi agli incidenti in prossimità dei passaggi a livello);
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti a un irregolare ancoraggio delle stesse, a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc.);
- perdita di carico per avaria comune come disciplinato dal Codice della Navigazione.

Si ricorda che in tali casi il proprietario dell'autocaravan deve immediatamente segnalare la circostanza all'ufficiale del vettore addetto al carico, il quale provvederà a redigere il relativo verbale che andrà consegnato alla Compagnia di Assicurazione unitamente a copia del biglietto acquistato.

Attenzione inoltre a non confondere altri tipi di danno: la garanzia copre i danni sopra elencati, una volta che l'autocaravan è a bordo del mezzo e per i casi nei quali debba risponderne il vettore. Non sono quindi compresi i danni eventualmente subiti nelle operazioni di carico / scarico (durante la salita / discesa dell'autocaravan), né quelli derivanti da scontro dell'autocaravan con altro mezzo parcheggiato a bordo del vettore.

Tali danni potranno essere risarciti rivolgendosi direttamente al responsabile a condizione di dimostrarne la colpa. Si pensi per esempio al caso di danno subito dall'autocaravan ferma in sosta sul traghetto, a seguito di urto da parte di altro veicolo il cui proprietario si era per esempio dimenticato di tirare il freno a mano.

Polizza garanzia trasporto dell'autocaravan n. _____

scade il _____